

N. R.G. 1/2018 Conc.



IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Lucia De Bernardin	Giudice
dott. Lidia Greco	Giudice rel.est.

visto il decreto di inammissibilità emesso separatamente nel procedimento di concordato preventivo RG n. 1/2018 promosso da **PUBBLISERVIZI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, riunito al precedente procedimento per autofallimento promosso dalla stessa **PUBBLISERVIZI S.P.A.**, successivamente rinunciato, al quale è stato riunito altresì il procedimento prefallimentare RG n. 475/2017 promosso da **UTENSILI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la dichiarazione di fallimento di **PUBBLISERVIZI S.P.A.**;

nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 270/1999 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2018 Pubbliservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. formulava domanda di concordato preventivo con espressa riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione *ex art.* 161, comma 6, l. fall. o in alternativa deposito di domanda *ex art.* 182 *bis* l. fall.



La domanda per il c.d. concordato in bianco si inseriva nel solco del procedimento già pendente instaurato in un primo momento con ricorso per autofallimento proposto dalla medesima società proponente, successivamente rinunciato, nonché delle istanze di fallimento nelle more pervenute da parte del creditore Utensili S.r.l. in data 28/12/2017 e della Procura della Repubblica in sede.

In data 9 maggio 2018 Pubbliservizi S.p.A. presentava la proposta concordataria, l'attestazione relativa e la documentazione connessa.

Con provvedimento del 24/05/2018 il Collegio, rilevando alcuni profili di inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 162, comma 2, 1. fall. e ritenuta la sussistenza in capo alla proponente dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270/1999 per l'accesso all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disponeva la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza al Ministero dello Sviluppo Economico, con l'indicazione entro il 14 giugno 2018 di un commissario giudiziale da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza, nonché invitando la società proponente al deposito di una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni prima e degli altri documenti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 270/1999, ove non presenti in atti.

In data 13 giugno 2018 perveniva presso la Cancelleria del Tribunale nota del MISE con la quale, ritenuta la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 d.lgs. n. 270/1999 in capo alla Pubbliservizi S.p.A., veniva indicato il Commissario da nominare in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza nella dott.ssa Laura Montana Trezza.

All'udienza del 14 giugno 2018 la società proponente il concordato produceva note e documenti e il Tribunale riservava i successivi provvedimenti.

Con decreto il Tribunale ha quindi dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria e provvede con separata sentenza alla dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 270/1999.



Preliminarmente occorre precisare che la natura di società c.d. in house non preclude l'accesso all'amministrazione straordinaria, come chiarito dal testo unico in materia di società partecipate.

Il d.lgs. n. 175/2016 all'art. 14, comma 1, ha previsto espressamente che: *“Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”*.

Ai sensi dell'art. 2, lett. n) si definiscono società a partecipazione pubblica ai sensi del predetto testo unico *“le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”*.

La definizione di *“in house”* contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n) come società *“sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”* evidenzia l'esistenza del requisito del controllo pubblico, pur con le peculiarità proprie dell'*in house*, sicché non si ravvisano ragioni per escludere dall'applicazione della normativa sulla crisi d'impresa questo tipo di società, in virtù del disposto dell'art. 14 del testo unico laddove si riferisce alle società a partecipazione pubblica.

L'espressione *“società a partecipazione pubblica”* deve quindi ritenersi nel caso di specie inclusiva anche della *species* della società *in house*, con tutte le sue peculiarità.

D'altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità ha di recente evidenziato come l'opzione del socio pubblico per un regime di diritto privato, quale quello delle società di capitali, consente di ritenere che *“il fenomeno resta quello di una società di diritto comune, nella quale pubblico non è*



l'ente partecipato bensì il soggetto, o alcuni dei soggetti, che vi partecipano e nella quale, perciò, la disciplina pubblicistica che regola il contegno del socio pubblico e quella privatistica che attiene al funzionamento della società convivono. E se è vero che l'ente pubblico in linea di principio può partecipare alla società soltanto se la causa lucrativa sia compatibile con la realizzazione di un proprio interesse (secondo norme e vincoli resi più stringenti dal d.lgs. n.175 del 2016), una volta che comunque la società sia stata costituita, l'interesse che fa capo al socio pubblico si configura come di rilievo esclusivamente extrasociale, con la conseguenza che le società partecipate da una pubblica amministrazione hanno comunque natura privatistica (Cass. s.u. 17287/2006)” (Cass. civ. n. 3916/2017).

Tanto spiega la inclusione delle società a partecipazione pubblica tra quelle sottoposte alla legge fallimentare, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria, senza che la società *in house* sul punto abbia ragione di distinguersi, quantomeno in punto di accessibilità agli istituti citati.

Pubbliservizi S.p.A. pertanto quale società *in house* può accedere all'amministrazione straordinaria, sempre che ne sussistano i presupposti di legge.

In particolare, come già evidenziato in seno al decreto di convocazione per l'udienza del 14/06/2018 comunicato anche al MISE, l'art. 3 d.lgs. n. 270/1999 prevede l'accertamento dello stato d'insolvenza, anche d'ufficio, qualora un'impresa presenti i requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo (un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio);

Pertanto, non pertiene al Tribunale - in questa fase - la valutazione in ordine alla concreta possibilità di risanamento dell'impresa, accertamento che nello spirito della legge è riservato al periodo di osservazione di cui all'art. 27 d.lgs. n. 270/1999.



Per quanto risulta al momento agli atti del procedimento, Pubbliservizi S.p.A. presenta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 270/1999.

Il parere *ex art.* 7 d.lgs. n. 270/1990 reso dal Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 d.lgs. n. 270/1999 (numero lavoratori desumibile dal verbale di accordo di 354 unità e una esposizione debitoria in forza del bilancio al 31/12/2016 pari ad euro 10.603.509,00, superiore ai due terzi tanto dell'attivo dello stato patrimoniale, pari a 6.767.548,00, che dei ricavi per vendite e prestazioni, pari ad euro 14.058.186,00).

Inoltre, per quanto attiene alla insolvenza di cui all'art. 3 d.lgs. n. 270/1999, non sussistono dubbi in ordine alla condizione in cui versa Pubbliservizi S.p.A., tenuto conto delle perdite dichiarate nell'ultimo bilancio, della esposizione debitoria complessiva, della limitazione delle risorse disponibili – allo stato - principalmente all'attuazione del contratto pluriennale di affidamento dei servizi con Città Metropolitana di Catania del 29/12/2017, nonché alle residue attività esposte nella proposta di concordato.

Deve quindi ritenersi, dopo avere debitamente convocato l'impresa e il MISE ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 270/1999, che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 270/1999.

Tenuto conto delle ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, come da separato decreto, e delle superiori osservazioni in ordine allo stato di insolvenza della società, si affida la gestione temporanea dell'impresa al Commissario giudiziale.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Catania

P.Q.M.

Visti gli artt.1, 2, 3 e 5, 8 e 53 d.lgs.270/1999;



DICHIARA lo stato di insolvenza di PUBBLISERVIZI S.P.A., con sede in Catania, Piazzale Asia – centro fieristico “Le Ciminiere” s.n., c.f. 0436250871, REA CT - 290572, amministratore unico Silvio Fortunato Ontario;

NOMINA Giudice delegato dott.ssa Lidia Greco;

NOMINA Commissario giudiziale la dott.ssa Laura Montana Trezza;

ORDINA all’impresa di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 270/1999;

FISSA l’udienza del 13/11/2018 ore 10,00 per l’esame dello stato passivo che si terrà nell’ufficio del Giudice delegato sito in Catania, Palazzo di giustizia, P.zza Verga, III piano, sezione fallimentare;

ASSEGNA termine sino a trenta giorni prima dell’indicata udienza ai creditori e terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso della società dichiarata insolvente per far pervenire all’indirizzo PEC della procedura l’istanza di ammissione al passivo *ex art.93 l.f.*;

AFFIDA la gestione dell’impresa al Commissario giudiziale, fino a quando non si provveda a norma dell’art. 30;

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità *ex artt.17 co.1 e 2 l.f.* e comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico entro tre giorni;

DISPONE altresì la comunicazione del presente provvedimento alla Pubbliservizi S.p.A., all’istante il fallimento e alla Procura della Repubblica in sede.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 giugno 2018.

IL GIUDICE RELATORE

dott. Lidia Greco

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

